

## TI\_GERICHTE 15.1996.00147 vom 2. Juli 1997

TI Tribunale d'appello, 1997-07-02, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti\\_gerichte\\_15.1996.00147](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_15.1996.00147)

FR: TI\_GERICHTE 15.1996.00147 du 2 juillet 1997

IT: TI\_GERICHTE 15.1996.00147 del 2 luglio 1997

### Erwägungen

#### E. 9

n. 50 ss., p. 87 ss.); siffatta giurisprudenza è stata del resto codificata nel nuovo diritto, in vigore dal 1° gennaio 1997 e applicabile ai procedimenti in corso in quanto con essi compatibile (cfr. art. 2 cpv. 1 Disp. finali della modificazione del 16 dicembre 1994 della LEF), dove all'art. 77 LEF è stabilito in particolare che se il creditore cambia in corso d'esecuzione l'escusso può fare opposizione in un secondo tempo, sino alla ripartizione o alla dichiarazione del fallimento (cpv. 1) e che l'escusso deve presentare opposizione scritta e motivata al giudice del luogo dell'esecuzione entro dieci giorni dalla conoscenza del cambiamento del creditore, rendendo verosimili le eccezioni opponibili al nuovo creditore (cpv. 2).

b) Ora in concreto, a un esame prima facie, la pretesa surrogazione del \_\_\_\_\_ nei diritti della creditrice (originariamente) procedente non risulta sprovvista di ogni fondamento: l'importo da lui pagato all'\_\_\_\_\_ (fr. 224/081.75, cfr. doc. 2) corrisponde in linea di massima a quello dedotto in esecuzione; il credito posto in esecuzione trae origine da un avallo cambiario sottoscritto da \_\_\_\_\_ e da \_\_\_\_\_ (art. 1022 cpv. 1 CO); l'\_\_\_\_\_ non ha sollevato obiezioni di sorta alla prosecuzione dell'esecuzione da parte del dott. De \_\_\_\_\_ (ciò che non si comprenderebbe se non vi fosse stata nei suoi confronti effettiva tacitazione del debito del reclamante ad opera di \_\_\_\_\_); né l'escusso ha sollevato eccezioni manifestamente fondate contro la citata surrogazione o contro il nuovo creditore, in particolare tale non appare essere l'eccezione di compensazione del credito posto in esecuzione con la pretesa fatta valere in via riconvenzionale nella causa contro il \_\_\_\_\_, pretesa del resto respinta dal Pretore del Distretto di Bellinzona con sentenza 13 settembre 1996 nelle more della presente procedura di reclamo. Ne consegue che la domanda principale del reclamo di \_\_\_\_\_ va respinta.

c) Per quanto riguarda la domanda in via subordinata, la stessa risulta di fatto superata dalla citata decisione pretorile 13 settembre 1996, già passata in giudicato, decisione che ha posto fine alla causa fino alla definizione della quale era chiesta la sospensione della presente esecuzione.

Il reclamo va pertanto respinto e confermata la continuazione dell'esecuzione a nome e per conto del \_\_\_\_\_, così come effettuata dall'UEF di Bellinzona, riservato diverso avviso del giudice nell'ambito di un'eventuale opposizione tardiva dell'escusso.

2. Non si prelevano spese (art. 61 cpv. 2 lett. a OTLEF) e non si assegnano indennità (art. 62 cpv. 2 OTLEF), perché così è disciplinato per normativa di diritto federale.

Richiamati gli art. 77vLEF e 77 LEF,

pronuncia: 1. Il reclamo 30 agosto 1996 \_\_\_\_\_, è respinto.

2. Non si prelevano spese, né si assegnano indennità per la presente decisione.

3. Contro questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello, in conformità dell'art. 19 LEF.

4. Intimazione a:

---

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello  
quale autorità di vigilanza

Il vicepresidente: La segretaria:

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.